

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXX - N. 3 - Giugno/Luglio 2026

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

1 GIUGNO lunedì

- Comunicazione LIPE: 1° trimestre 2026
- Imposta di bollo fatture elettroniche: 1° trimestre 2026

16 GIUGNO martedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento acconto IMIS-IMU 2026

25 GIUGNO giovedì

- INTRA: mensili maggio 2026

30 GIUGNO martedì

- IRPEF, IRES, IRAP, addizionali e sostitutive: saldo 2025 e 1° acconto 2026
- Diritti camerali: Versamento
- Dichiarazione IMIS-IMU per variazioni 2025

16 LUGLIO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi

27 LUGLIO lunedì

- INTRA: mensile e trimestrale

30 LUGLIO giovedì

- IRPEF, IRES, IRAP, addizionali e sostitutive: saldo 2025 e 1° acconto 2026 con maggiorazione

EDITORIALE

Accise d'obbedienza

Sulle accise dei carburanti il copione italiana ha sempre un pregio: riesce a fingersi tecnico anche quando è profondamente politico. Stavolta, infatti, il punto non è che lo Stato infili un'altra mano nel serbatoio, il punto è quasi l'opposto: le accise vengono ritoccate, ridotte o prorogate per contenere il prezzo alla pompa, ma il gesto non è il frutto di una strategia politica razionale. Somiglia piuttosto a un'operazione di pronto soccorso fiscale per assorbire gli effetti di una politica internazionale sgangherata e per mostrare che Roma sa ancora correre con la borsa del ghiaccio dietro gli umori di Donald Trump.



Ridurre le accise può avere una sua logica immediata: alleggerire il pieno, disinnescare tensioni, dare un segnale a famiglie e imprese. Nessuno dice che il distributore non sia un luogo importante come il carrello della spesa; se il prezzo sale troppo, il problema è reale. Ma proprio per questo conta il contesto politico in cui si interviene. Se la misura nasce come

risposta ordinata a un interesse italiano, è una scelta, se nasce per rimediare ai contraccolpi di una linea americana aggressiva, impulsiva e commercialmente incendiaria, diventa un'altra cosa: non governo del fisco, ma manutenzione d'emergenza dell'obbedienza.

Trump in materia economica ha il talento di un piromane che si presenta poi come capo dei vigili del fuoco. Agita dazi, minacce, pressioni e rotture; gli alleati più ansiosi si mettono a correggere i danni prima ancora che il danno sia del tutto misurato. In questo schema le accise non sono più uno strumento di politica energetica o tributaria, ma un cerotto applicato in fretta per rendere meno visibile il prezzo politico della subordinazione. Il contribuente vede il sollievo alla pompa e dovrebbe ringraziare. In realtà sta finanziando, anche quando risparmia qualcosa, direttamente perché il mancato introito da accise è garantito dal maggior gettito iva sulla spesa, indirettamente perché rappresenta la mancanza di una postura politica autonoma e degna.

Qui il confronto con la Spagna diventa istruttivo. Madrid ha mostrato più inclinazione a trattare l'irruenza trumpiana come un problema politico da contrastare, incanalare e negoziare, non come un temporale davanti al quale aprire subito l'ombrello fiscale nazionale. È una differenza secca. Da una parte c'è un Paese che prova a tenere la schiena dritta. Dall'altra c'è un Paese che abbassa il prezzo del pieno per non dover alzare il tono della voce.

Così l'automobilista paga meno, la massaia paga di più e la politica del governo non fa altro che perdere punti.

Giorgio Degasperi – Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- DECRETO LAVORO 2026: nuovi incentivi
- IL DECRETO BOLLETTE 2026 È LEGGE
- OPZIONI E REVOCHE IN RITARDO
- OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA
- PARITÀ DI TRATTAMENTO
- MOVIMENTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALUTA
- ISA: benefici premiali

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Rimborsi spese mediche, puzzle di regole in dichiarazione

Sui rimborsi delle spese mediche le regole cambiano a seconda della loro origine e dell'anno di percezione. La regola dispone che le spese e gli oneri sono detraibili o deducibili nei limiti in cui sono rimasti effettivamente a carico del contribuente. Se una spesa viene rimborsata nell'anno in cui è sostenuta, questa non è rimasta a carico, e il beneficio si perde. Se, invece, il rimborso arriva in anni successivi, il bonus resta, ma il rimborso è tassato nell'anno di incasso. Se il rimborso è parziale, la detrazione o deduzione si calcola sulla parte non rimborsata. Sono previste, però, molte eccezioni. Come le coperture sanitarie con premi o contributi non detraibili o non deducibili, per cui le spese restano detraibili e i rimborsi non sono tassati. Se invece premi o contributi sono fiscalmente agevolati, i rimborsi annullano il beneficio o diventano imponibili negli anni successivi. Le regole cambiano tra polizze, fondi sanitari e società di mutuo soccorso, ciascuno con limiti e trattamenti diversi.

14 maggio 2026 – Il Sole 24 ore

Obbligo di doppia comunicazione

Sono due le comunicazioni annuali che interessano l'iperammortamento. La prima del 20 gennaio contiene i dati relativi agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio. La sua funzione è prevalentemente ricognitiva e previsionale. La seconda integrativa del 30 giugno contiene invece l'indicazione del piano di ammortamento delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio. Questo adempimento consente di collegare il monitoraggio non solo alla realizzazione dell'investimento, ma anche alla dinamica temporale di utilizzo del beneficio. In sostanza, la prima comunicazione di gennaio aggiorna lo stato dell'investimento e dell'uso previsto del beneficio, quella di giugno monitora la distribuzione dell'incentivo nel tempo.

14 maggio 2026 – Il Sole 24 ore

Nuove liti fiscali in calo del 10%

Si riduce il contenzioso nel processo tributario, grazie alla digitalizzazione e al Pnrr. Nell'ul-

DECRETO LAVORO 2026: nuovi incentivi

Con il DL 30 aprile 2026 n. 62, c.d. "decreto lavoro", entrato in vigore dal 1° maggio 2026, il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti in materia di lavoro, con particolare attenzione agli incentivi occupazionali, alla qualità della retribuzione, alla stabilizzazione dei rapporti a termine e al contrasto delle nuove forme di sfruttamento tramite piattaforme digitali.

Il decreto è attualmente in fase di conversione in legge e, pertanto, le disposizioni potrebbero subire modifiche. Tuttavia, le novità introdotte sono già di particolare interesse operativo per le imprese che intendono programmare nuove assunzioni nel corso del 2026.

Incentivi per donne, giovani e area ZES

Una delle parti più rilevanti del decreto riguarda i nuovi esoneri contributivi previsti per le assunzioni effettuate nel 2026. Sono introdotti, in particolare, tre benefici: il bonus donne 2026, il bonus giovani 2026 e il bonus ZES 2026.

Il bonus donne riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi se rientranti in specifiche categorie di lavoratrici svantaggiate. L'incentivo consiste nell'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, fino a un massimo mensile di 650 euro, elevabile a 800 euro per le lavoratrici residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. La durata ordinaria del beneficio è pari a 24 mesi, ridotta in alcuni casi a 12 mesi.

Il bonus giovani è invece destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi in presenza di determinate condizioni di svantaggio. Anche in questo caso l'esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali, con esclusione dell'INAIL, entro il limite di 500 euro mensili, aumentato a 650 euro per le assunzioni effettuate in determinate Regioni del Centro-Sud.

Il bonus ZES 2026 è riservato ai datori di lavoro privati con un organico fino a 10 dipendenti che assumono, presso sedi ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno, lavoratori con almeno 35 anni di età e disoccupati da almeno 24 mesi. Il beneficio consiste in un esonero contributivo massimo di 650 euro mensili per 24 mesi.

Per tutte queste misure sono previste condizioni comuni: l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti economici o collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti e il licenziamento del lavoratore agevolato, o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, nei sei mesi successivi comporta la revoca del beneficio.

Stabilizzazione dei contratti a termine

Il decreto introduce anche un incentivo specifico per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Il beneficio riguarda le trasformazioni effettuate tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026, relative a rapporti a termine di durata complessiva non superiore a 12 mesi, instaurati con lavoratori under 35 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, sempre con esclusione dell'INAIL, entro il limite massimo di 500 euro mensili e per una durata massima di 24 mesi. Anche tale agevolazione richiede l'incremento occupazionale netto e il rispetto delle condizioni generali previste per gli incentivi all'occupazione. L'efficacia della misura è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

"Salario giusto" e accesso agli incentivi

Una novità trasversale è rappresentata dall'introduzione del concetto di "salario giusto". Il decreto collega l'accesso agli incentivi al rispetto di un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

In sostanza, il datore di lavoro che intende beneficiare degli esoneri contributivi dovrà verificare non solo i requisiti soggettivi del lavoratore e le condizioni occupazionali, ma anche la coerenza del trattamento retributivo applicato rispetto al CCNL di riferimento. Il decreto rafforza inoltre gli obblighi informativi, prevedendo l'indicazione del contratto collettivo applicato e del relativo codice alfanumerico unico sia nelle informazioni rese al lavoratore sia in busta paga.

Conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale

Il decreto prevede ulteriori agevolazioni per le imprese in possesso di specifiche certificazioni in materia di welfare aziendale, genitorialità e conciliazione tra famiglia e lavoro.

Per tali aziende viene previsto un esonero contributivo, in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, secondo modalità che dovranno essere definite da un successivo decreto attuativo.

Si tratta di una misura che valorizza le imprese che investono in politiche organizzative favorevoli alla maternità, alla paternità e alla gestione equilibrata dei tempi di vita e di lavoro.

Piattaforme digitali e contrasto al "caporalato digitale"

Il provvedimento interviene anche sul lavoro intermediato da piattaforme digitali. Viene rafforzata la tutela dei lavoratori, prevedendo che la qualificazione del rapporto debba tener conto delle modalità concrete di svolgimento della prestazione, anche quando l'organizzazione, il controllo o la valutazione siano esercitati tramite sistemi automatizzati o algoritmici.

In presenza di indici di controllo o eterodirezione, il rapporto si presume subordinato, salvo prova contraria. Le piattaforme dovranno inoltre conservare per almeno cinque anni dati relativi ad accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e compensi, rendendoli disponibili ai lavoratori e alle autorità ispettive.

Particolare attenzione è dedicata ai rider, per i quali sono introdotte regole sull'identità digitale, sul divieto di cessione degli account, sull'obbligo di consegna del Libro unico del lavoro e sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza.

Mance e TFR al Fondo Tesoreria INPS

Tra le ulteriori disposizioni si segnala l'estensione del regime di imposta sostitutiva del 5%

sulle mance anche ai lavoratori subordinati che operano tramite piattaforme digitali, nel rispetto dei limiti già previsti per il settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.

Infine, il decreto interviene sul nuovo obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS, previsto per determinati datori di lavoro sulla base dei nuovi limiti dimensionali. Per i soggetti obbligati dal 2026, i versamenti relativi ai periodi da gennaio a giugno 2026 potranno essere effettuati entro il 16 luglio 2026 senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.

Considerazioni operative

Le nuove misure rendono opportuno, per le imprese, pianificare con attenzione le assunzioni e le trasformazioni contrattuali previste nel 2026. Prima di procedere sarà necessario verificare:

1. la presenza dei requisiti soggettivi del lavoratore;
2. il rispetto dell'incremento occupazionale netto;
3. l'assenza di licenziamenti ostativi nei sei mesi precedenti;
4. la corretta applicazione del CCNL e del trattamento economico richiesto;
5. la compatibilità dell'incentivo con eventuali altre agevolazioni.

In attesa della conversione in legge e degli eventuali chiarimenti amministrativi, il decreto rappresenta comunque un intervento significativo sia per il sostegno all'occupazione stabile sia per il rafforzamento delle tutele nel mercato del lavoro.

Roberto Buglisi – Servimprese Srl Stp

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

timo biennio le nuove liti sono diminuite del 10% e quelle definite sono aumentate del 2,8%. In primo grado di giudizio i ricorsi nel 2025 sono scesi del 14,6% rispetto al 2024 e nel primo trimestre 2026 il contenzioso è già in flessione dell'8,1%. Il valore dei giudizi tributari lo scorso anno è stato di 24,2 miliardi: in primo grado 16 miliardi, in appello 8,2 miliardi. Il Sud è in testa per litigiosità, con la Campania prima. È quanto emerso dall'audizione del direttore del dipartimento della giustizia tributaria del Mef, Fiorenzo Siriani dinanzi alla commissione bicamerale sull'Anagrafe tributaria.

14 maggio 2026 – Italia Oggi

Fisco: Irpef e assegno unico vincono la corsa sull'inflazione

Negli ultimi anni le misure fiscali contro l'inflazione hanno protetto i redditi degli italiani, soprattutto quelli più bassi. Secondo l'Istat, tra il 2021 e il 2026 l'assegno unico e le riforme Irpef dei governi Draghi e Meloni hanno compensato gli effetti dell'aumento dei prezzi meglio di una semplice indicizzazione fiscale. L'assegno unico ha inciso soprattutto sui redditi bassi, mentre il taglio dell'Irpef e del cuneo fiscale ha favorito lavoratori e redditi medio-bassi. Senza queste riforme, chi guadagna fino a 20 mila euro avrebbe perso il 3,8% del potere d'acquisto; invece ha registrato un aumento dell'1,7%. Anche le fasce tra 20 mila e 60 mila euro hanno evitato perdite significative, mentre sopra i 60 mila euro resta un lieve calo. La sfida futura sarà mantenere queste tutele con il ritorno dell'inflazione, nonostante gli alti costi di nuove riduzioni fiscali.

13 maggio 2026 – il Sole 24 ore

Cartella non annullabile integralmente se manca il fondato pericolo

La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 13768 depositata ieri, ha precisato che in caso di ruolo straordinario formato senza la motivazione del fondato pericolo della riscossione, il giudice tributario non deve annullare l'intera cartella ma deve limitarla alla quota parte eseguibile secondo le regole ordinarie. Nel caso analizzato il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento

IL DECRETO BOLLETTE 2026 È LEGGE

Il Decreto Bollette convertito in legge prevede contributi diretti in bolletta, rimodulazione degli incentivi alle rinnovabili, interventi sul teleriscaldamento e nuove regole di sistema per il mercato elettrico.

Famiglie

Il provvedimento introduce per il 2026 un contributo straordinario del valore di 115 euro ai titolari del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica (prevedendo che le risorse che non dovessero essere utilizzate a questo fine entro la fine del 2026 verranno assegnate allo Stato) e un contributo (di minimo 60 euro a bolletta) che i venditori di energia elettrica possono volontariamente riconoscere per il 2026 e il 2027, in cambio di un'attestazione, a favore dei clienti

domestici non titolari di bonus sociale e con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.

Imprese

Il sistema produttivo beneficia di contributi diretti sulla bolletta elettrica per complessivi 431 milioni di euro nel 2026, 500 milioni nel 2027 e 68 milioni nel 2028. Le riduzioni si applicano automaticamente ai costi unitari dell'energia. Ulteriori 850 milioni di euro derivano dal taglio degli oneri generali di sistema, ottenuto tramite una diversa gestione delle tempistiche di versamento, senza necessità di istanze da parte delle imprese.

Teleriscaldamento

Dal 1° gennaio 2026, i nuclei economicamente svantaggiati già beneficiari del bonus

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

contenente un'iscrizione a ruolo straordinaria. È bene ricordare che il ruolo straordinario viene emesso quando vi è fondato pericolo per la riscossione e reca l'addebito dell'intera pretesa tributaria, sanzioni incluse, anche in presenza di un ricorso. Secondo la Corte, quando il fisco procede a formare il ruolo straordinario, deve spiegare al contribuente le ragioni per le quali si ritengono sussistenti i presupposti di legge.

13 maggio 2026 – il Sole 24 ore

Concordato preventivo mirato

Con il decreto del Mef datato 11 maggio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha definito la metodologia che regolerà le proposte di accordo preventivo per i periodi d'imposta 2026 e 2027. Interessati sono i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Per il biennio 2026-2027 il Mef ha introdotto una novità importante: le proiezioni di crescita saranno basate sul Pil nominale, non reale, per riflettere meglio inflazione e contesto economico. Le stime indicano una crescita del 2,7% nel 2026 e del 2,5% nel 2027, valori usati per aggiornare redditi e basi imponibili. Introdotta una clausola straordinaria legata alla crisi in Medio Oriente, che può interrompere il concordato se l'inflazione supera il 5%. La proposta fiscale si basa sui dati dichiarati nel 2025 e sugli ISA. Per chi non raggiunge il punteggio massimo di 10, il sistema calcola redditi minimi coerenti con il settore di appartenenza.

13 maggio 2026 – Italia oggi

Superbonus, dal Fisco in tre mesi stop a 4,1 miliardi di frodi

L'altissimo numero di frodi ha costretto l'Agenzia delle Entrate a intensificare i controlli sul Superbonus. Il risultato evidenzia che in tre mesi ammontano a 4,1 miliardi i crediti Superbonus bloccati. Dai dati emerge che il 33% dei crediti è stato ritenuto a rischio e quindi non utilizzabile in compensazione. Praticamente un euro su tre dei crediti che emergono dalle ultime fatture per le spese 2025 è stato fermato per illeciti. Numeri che fanno riflettere e che giustificano l'intenso lavoro del Mef e dell'Amministrazione finanziaria impegnate

elettrico acquisiscono anche il diritto alla compensazione della spesa per il servizio di teleriscaldamento, ampliando il perimetro delle misure di tutela energetica.

Centrali a carbone

Il legislatore ha esteso al 2038 il termine per la progressiva dismissione delle centrali a carbone, ridefinendo la tempistica rispetto agli obiettivi del PNIEC e introducendo maggiore flessibilità nella gestione della sicurezza del sistema elettrico.

Fonti rinnovabili: incentivi

Il decreto promuove la stipula di contratti di lungo termine per impianti FER giunti a fine incentivo, attraverso meccanismi di aggregazione e piattaforme PPA, riconoscendo una premialità del 15% sulla differenza tra prezzo di mercato e prezzo contrattualizzato.

Rimodulazione conti energia

Per impianti fotovoltaici oltre 20 kW incentivati dai primi quattro Conti Energia, è prevista la possibilità volontaria di ridurre i premi del 15% o del 30% nel biennio 2026-2027,

ottenendo in cambio una proroga della convenzione di 3 o 6 mesi.

Telemarketing energetico: stop

Viene introdotto un divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche e tramite messaggi per contratti di luce e gas, efficace dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, salvo richiesta esplicita del cliente o consenso specifico di clienti già acquisiti.

Il provvedimento prevede che i contatti telefonici debbano essere effettuati da un numero che identifichi univocamente il professionista e disciplina la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle chiamate effettuate in violazione della nuova disciplina.

Mercato elettrico: misure di sistema

Il provvedimento include interventi trasversali per ridurre i costi di produzione termoelettrica, rafforzare la concorrenza e limitare fenomeni speculativi, alleggerendo al contempo gli oneri per alcune categorie di impianti rinnovabili.

Piergiorgio Frizzera – Org. & Sistemi srl

OPZIONI E REVOCHE IN RITARDO

La presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2025 è scaduta il 30 aprile scorso e siamo già alle prese con gli adempimenti IVA per l'anno 2026, ma il 2025 potrebbe non essere ancora concluso definitivamente. Entro il termine del 29 luglio è possibile presentare una dichiarazione tardiva o integrativa.

La presentazione della dichiarazione IVA integrativa parte dal presupposto che la dichiarazione IVA sia stata presentata nei termini (30 aprile). Senza questo presupposto la dichiarazione IVA è considerata omessa una volta trascorsi 90 giorni dal termine ordinario di presentazione, ma entro il 29 luglio la dichiarazione IVA può essere ancora presentata ed è considerata valida (dichiarazione tardiva). Superato questo termine la dichiarazione, anche se presentata resta omessa a tutti gli effetti.

Come detto la dichiarazione IVA validamente presentata può essere successivamente integrata per correggere errori o omissioni che possono aver determinato (ex art. 8, co. 6-bis del DPR n. 322/98) un minor imponibile, una minore imposta o una maggiore eccedenza detraibile trattandosi di integrativa a favore, oppure un maggior imponibile, una maggiore imposta dovuta o una minore eccedenza detraibile nel caso di integrativa a sfavore.

La dichiarazione IVA può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, anche tramite un intermediario abilitato. Questa deve contenere gli imponibili non dichiarati e gli altri dati compresi nella dichiarazione originaria.

La possibilità, legata alla correzione autonoma di errori, integrazione o modifica di dati deve essere effettuata non oltre i termini per la decadenza del potere di accertamento che corrisponde al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In questa fase successiva all'invio ordinario può capitare di accorgersi di dimenticanze in materia di opzioni e revocche di cui al quadro VO della dichiarazione.

Il DPR 442/1997 prevede, nel rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per la loro applicazione (opzione) o disapplicazione (revoca), che la scelta o l'abbandono di regimi contabili o di determinazione dell'imposta dipendono dal comportamento concludente, dalle modalità di tenuta delle scritture contabili e quindi dalla loro concreta attuazione dall'inizio dell'anno o dell'attività. La decisione presa si perfeziona con la comunicazione al Fisco da indicare nella prima dichiarazione IVA successiva all'anno in cui è stata operata la scelta oppure con l'allegazione del quadro VO alla prima dichiarazione dei

redditi qualora il contribuente sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione IVA (es: dispensa dagli adempimenti IVA ex articolo 36-bis del DPR 633/72, perché ha svolto solo operazioni esenti).

La mancata comunicazione di opzioni e revoke rende la dichiarazione IVA inesatta e quindi punibile in misura fissa ma, con l'ausilio/rimedio della dichiarazione integrativa nei 90 giorni, è sanabile beneficiando

della riduzione sanzionatoria a un nono del minimo.

Alcuni esempi di casistiche sanabili con la dichiarazione integrativa entro 90 giorni sono la scelta o revoca della separazione facoltativa delle attività, la mancata o non regolare opposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, la possibilità di variare la scelta di utilizzo del credito.

Robert Schuster – Protax srl

OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA

La Legge di Bilancio 2026 riapre i termini per l'assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci, fissando la scadenza perentoria per il perfezionamento degli atti al 30 settembre 2026.

La misura consente alle società di estromettere dal patrimonio aziendale i beni non strategici o personali dei soci con un carico fiscale ridotto.

- Società ammesse: Società di capitali (SRL, SPA, SAPA) e società di persone (SNC, SAS) residenti nel territorio dello Stato.
- Requisito dei soci: I beneficiari devono risultare iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2025.
- Registrazione tardiva: Ammessa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, se l'atto di trasferimento ha data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

L'agevolazione si applica esclusivamente ai beni che non costituiscono beni strumentali utilizzati direttamente nell'esercizio dell'attività d'impresa:

Il vantaggio principale risiede nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e dell'IRAP sulle plusvalenze latenti.

Tipologia di Società	Aliquota Imposta Sostitutiva	Note
Società Operative	8%	Calcolata sulla plusvalenza latente
Società Non Operative / Di Comodo	10,5%	Se non operative in 2 dei 3 trienni precedenti
Riserve in Sospensione d'Imposta	13%	Dovuta per l'affrancamento delle riserve annullate.

Per procedere con l'analisi di fattibilità, è opportuno verificare i valori catastali degli immobili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, calcolare la plusvalenza latente rispetto al valore contabile ed effettuare le opportune verifiche sulla capienza del patrimonio netto societario:

- Valutazione catastale: Per gli immobili è possibile determinare il valore normale su base catastale, offrendo un parametro certo e inferiore al valore di mercato.
- Imposte indirette: L'imposta di registro è ridotta del 50%, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 200€ ciascuna.
- Beni immobili: Immobili-patrimonio (locati o sfitti), immobili-merce (destinati alla vendita) e immobili strumentali per natura concessi in locazione o comodato.
- Beni mobili registrati: Autoveicoli, imbarcazioni o aeromobili non utilizzati come beni strumentali della società.

Differenza Operativa tra Assegnazione e Cessione

Le due modalità producono effetti contabili e patrimoniali speculari per la società:

- Assegnazione agevolata: Comporta una distribuzione ai soci e richiede la presenza di riserve di utili o di capitale a patrimonio netto almeno pari al valore contabile del bene.
- Cessione agevolata: Costituisce una compravendita tra società e socio. Non richiede riserve libere in quanto genera un credito finanziario (o liquidità) in capo alla società.

Piorgio Frizzera – Org. & Sistemi srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

ad intercettare i pericoli legati a chi ha sfruttato gli ultimi scampoli dell'agevolazione per beneficiarne senza averne i requisiti. Un problema che emerge anche dal confronto con gli anni precedenti in cui la quota di crediti scartata era del 3%.

12 maggio 2026 – il Sole 24 ore

Certificatori alla prova dei conflitti di interesse

Fari accesi sul Tax control framework e i rischi legati a certificazioni alla leggera con il pericolo anche di conflitti di interessi. Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone tornano sulla questione nel corso di un incontro tenutosi ieri a Milano per i 30 anni di Codis. de Nuccio parla di conflitto di interesse per le società di revisione che si accingono a firmare certificazioni in ambito di adempimento collaborativo. Per Carbone nessuno deve pensare che la qualifica di certificatore sia un mero attestato formale. Il certificatore assume un ruolo pubblico. I commercialisti chiedono rigore sul tema della compatibilità tra il ruolo di certificatore del Tax control framework e quello di revisore legale della stessa impresa.

12 maggio 2026 – il Sole 24 ore

Non serve la dichiarazione Imu se cambia il valore di un'area edificabile

Non serve la dichiarazione Imu del contribuente se cambia il valore di un'area edificabile. Ciò in quanto il valore di mercato è un dato già conoscibile dal Comune. Con la sentenza n. 13662, depositata ieri, la Corte di cassazione si allinea all'orientamento espresso nel 2023, ritenendo che l'andamento del mercato dei terreni sia troppo indeterminato per imporre un obbligo dichiarativo. Dopo l'abolizione dell'obbligo generalizzato di dichiarazione Imu nel 2006, restano obbligatorie solo le ipotesi tassativamente previste dalle istituzioni ministeriali, tra cui non rientra la variazione di valore delle aree. La giurisprudenza ha chiarito che neppure la prima attribuzione della qualifica edificatoria deve essere dichiarata, essendo un dato derivante da atti del Comune. Di conseguen-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

za, il Comune deve contestare un eventuale insufficiente pagamento dell'imposta, non l'omessa dichiarazione, con sanzioni più ridotte.

12 maggio 2026 – il Sole 24 ore

Un iperammortamento in salita

Aumentano gli adempimenti burocratici legati all'iperammortamento. E crescono, pure, i costi di procedura. In aggiunta alle 3 comunicazioni obbligatorie già operative, vengono richieste 2 comunicazioni periodiche annuali contenenti le informazioni relative ai costi per gli investimenti agevolabili realizzati, all'incentivo che è stato utilizzato nell'anno e all'incentivo che si prevede di utilizzare. Attenzione anche agli investimenti per l'autoproduzione energetica che non possono sviluppare tecnicamente una capacità produttiva sul piano energetico superiore al 105% del necessario per evitare la vendita speculativa a terzi di energia prodotta con gli incentivi fiscali. È quanto prevede il decreto attuativo del nuovo piano Transizione 5.0, che agevola con l'iperammortamento gli investimenti realizzati nel periodo 2026-2028.

12 maggio 2026 – Italia Oggi

Sul 110% margini sotto la lente

Con la risoluzione n. 17/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi del general contractor. Il documento distingue tra chi si limita a coordinare l'attività di professionisti e imprese, senza diritto ad agevolazioni, e chi, invece, assume l'obbligazione di realizzare i lavori, mantenendo la piena detraibilità delle spese. Secondo l'Agenzia, quando il margine dell'appaltatore sia riconducibile ad attività di mero coordinamento questo non sarà detraibile nell'ambito del Superbonus. Quando invece la fattura del general contractor recasse esclusivamente corrispettivi riconducibili all'esecuzione dell'appalto, gli uffici delle Entrate non potranno che riconoscere la detraibilità, a meno che non motivino specificamente le ragioni per ricondurre una parte di essi ad attività di mero coordinamento.

11 maggio 2026 – Italia Oggi

PARITÀ DI TRATTAMENTO

Il Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2026 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli Organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

L'intervento normativo non si limita a un adeguamento formale dell'ordinamento interno, ma introduce una riorganizzazione strutturale degli strumenti di tutela, con l'obiettivo di garantire maggiore effettività ai principi di uguaglianza sostanziale.

Viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Organismo per la parità, configurato come autorità indipendente dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria. Tale scelta segna un netto superamento dell'assetto previgente, caratterizzato dalla presenza di soggetti con competenze parziali e distribuite, come la consigliera nazionale di parità e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento. Con il nuovo modello, le funzioni vengono accentrate in un unico organismo, con competenze trasversali e coordinate.

L'Organismo per la parità assume una struttura collegiale composta da un presiden-

te e quattro componenti, selezionati sulla base di specifiche competenze in materia di discriminazioni e diritto del lavoro. La disciplina prevede stringenti requisiti di indipendenza e incompatibilità, finalizzati a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa. Il mandato ha durata settennale e non è rinnovabile, ulteriore elemento che rafforza l'autonomia dell'organo rispetto al sistema politico e istituzionale.

Dal punto di vista funzionale, il nuovo Organismo esercita un grande numero di attività che si estendono dalla prevenzione alla tutela giurisdizionale. In primo luogo, viene attribuito un ruolo attivo nella promozione della parità, attraverso attività di formazione, sensibilizzazione e diffusione delle buone pratiche. Si tratta di una funzione che supera la logica meramente repressiva, orientando il sistema verso una dimensione preventiva.

Assistenza e deflazione del contenzioso

Accanto a tale funzione, assume particolare rilevanza l'assistenza alle vittime di discriminazione. Il decreto introduce un sistema strutturato di accoglienza delle segnalazioni, con la previsione di canali dedicati e la possibilità di fornire consulenza personalizzata. L'Organismo è chiamato a informare i soggetti interessati non solo sulle norme applicabili, ma anche sugli strumenti di tutela disponibili, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Tale impostazione rafforza l'accessibilità del sistema, riducendo gli ostacoli che spesso impediscono l'emersione delle discriminazioni.

L'Organismo può promuovere procedure conciliative o di mediazione, con effetti anche sui termini di prescrizione, introducendo così un meccanismo di deflazione del contenzioso e di risoluzione rapida delle controversie.

Poteri di accertamento e controllo

Sul piano dei poteri, il decreto attribuisce all'Organismo competenze di accertamento e controllo, con la possibilità di richiedere documenti e informazioni a soggetti pubblici e privati. Tale previsione rappresenta un significativo rafforzamento rispetto alla disciplina precedente, nella quale le capacità istruttorie risultavano più limitate, e con la facoltà di formulare pareri e raccomandazioni, non vincolanti ma dotati di rilevante valore interpretativo e sistematico. L'Organismo può intervenire, su delega, in nome e per conto delle vittime di discrimi-



nazione, nonché partecipare ai procedimenti giudiziari con osservazioni tecniche. Si tratta di una previsione che rafforza in modo significativo la tutela giurisdizionale, consentendo un supporto qualificato anche nei casi più complessi.

Monitoraggio parità di trattamento

Il decreto introduce inoltre un sistema articolato di raccolta e analisi dei dati, finalizzato al monitoraggio della parità di trattamento. L'Organismo è chiamato a elaborare relazioni periodiche, sia annuali sia quadriennali, contenenti informazioni sullo stato delle discriminazioni e indicazioni per il miglioramento del quadro normativo. Questo elemento consente di superare l'approccio episodico del passato, introducendo una dimensione strutturata di osservazione e valutazione.

Coordinamento e gestione

È previsto il coordinamento con le consigliere e i consiglieri di parità territoriali, che continuano a operare ma in un sistema integrato. La riforma, infatti, non elimina le articolazioni locali, ma ne ridefinisce il ruolo all'interno di una rete coordinata dall'Organismo centrale. Ciò consente di mantenere il radicamento territoriale, garantendo al contempo uniformità di indirizzo e maggiore efficacia operativa. Viene istituito un apposito Ufficio dell'Organismo per la parità, con una dotazione organica definita e un sistema autonomo di gestione delle risorse. La previsione di personale dedicato e di risorse finanziarie specifiche rappresenta un elemento essenziale per garantire l'effettività delle funzioni attribuite.

Nicolò Lorenzo – Studio Moser

MOVIMENTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI VALUTA

Il trasporto transfrontaliero di denaro contante è regolato dal D.Lgs. 195/2008 e dal Regolamento UE 2018/1672. La norma si applica sia ai movimenti interni all'Unione Europea sia a quelli verso Paesi extra-UE:

- Soglia di franchigia: Il limite massimo trasportabile senza obblighi è 9.999,99 euro a persona.
- Obbligo di dichiarazione: Per somme pari o superiori a 10.000,00 euro vige l'obbligo di dichiarazione valutaria.
- Definizione di contante: Include banconote, monete, assegni trasferibili, assegni turistici e monete d'oro (almeno al 90%).
- Tempistica: La dichiarazione va presentata prima del passaggio fisico della frontiera.

Casistica A: Somme inferiori a 10.000 euro

- Adempimento: Nessuno.
- Eccezione: Le autorità possono operare sequestri sotto soglia in presenza di indizi di reato.

Casistica B: Somme pari o superiori a 10.000 euro:

- Adempimento: Compilazione e presentazione del modello doganale.
- Canale telematico: Invio preventivo sul portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- Canale fisico: Consegna cartacea all'ufficio doganale di confine al momento del transito.

Sanzioni in caso di omessa o falsa dichiarazione

La mancata dichiarazione comporta il sequestro immediato della valuta e sanzioni proporzionali all'eccedenza.

Strumenti utili e modulistica

- Per scaricare i moduli ufficiali o inviare la dichiarazione, utilizzare l'applicazione sul portale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- Le regole dettagliate sui diritti dei passeggeri e controlli valutari europei sono consultabili su Your Europe.

Eccedenza (rispetto ai 10.000€)	Sanzione Amministrativa	Quota Sequestro Immediato
Fino a 10.000 €	Dal 10% al 30% dell'eccedenza	30% dell'eccedenza
Da 10.001 € a 40.000 €	Dal 30% al 50% dell'eccedenza	50% dell'eccedenza
Oltre 40.000 €	Non ammesso a oblazione immediata	50% dell'eccedenza

Piorgiorgio Frizzera – Org. & Sistemi srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Antiriciclaggio, la GdF stana operazioni per 8,5 miliardi

Lotta al sommerso. Fari accesi della Guardia di Finanza sull'antiriciclaggio. Lo dicono i numeri delle operazioni condotte nel biennio 2024-2025. Quasi 2.700 gli interventi realizzati per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di denaro sporco. Attività che hanno portato ad accertare operazioni per un valore complessivo di quasi 8,5 miliardi di euro. Le Fiamme gialle hanno effettuato approfondimenti a seguito di 61 mila segnalazioni di operazioni sospette. Un lavoro che ha portato ad eseguire sequestri per 2,56 miliardi di euro. Numeri alti che dimostrano l'importanza di un presidio su un doppio fronte: sia preventivo che repressivo. E proprio su questo la GdF svolge un ruolo di anello di congiunzione nel meccanismo che coinvolge diversi attori istituzionali. Sempre nel biennio citato sono 247 le ispezioni, 1.183 i controlli antiriciclaggio e 1.948 le verifiche per finalità di contrasto al riciclaggio cui hanno fatto seguito sanzioni amministrative di varia natura.

8 maggio 2026 – Il Sole 24 ore

Fisco futuro: se il valore è prodotto dal robot

Se il lavoro umano perdesse centralità in taluni processi produttivi a risentirne sarebbe anche il sistema fiscale, costruito in larga parte sulla tassazione dei redditi di lavoro. Di questo occorre iniziare a discutere nel dibattito sull'intelligenza artificiale. Lo spunto viene anche da un paper pubblicato da Open AI dal titolo 'Industrial policy for the intelligence age: ideas to keep people first' che invita a ragionare sulla modernizzazione della base imponibile in un contesto in cui l'AI può portare a una rimodulazione dei redditi. Non si tratta di un esercizio teorico, ma la presa d'atto di una trasformazione in corso che potrebbe portare a una diversa formazione della base imponibile, con spostamento della tassazione dai salari ai profitti.

8 maggio 2026 – Il Sole 24 ore

*Piorgiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl*

ISA: benefici premiali

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Con il provvedimento prot. n. 123160 del 22 aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate individua i punteggi ISA da raggiungere per attivare il c.d. regime premiale.

Beneficio	Livello di affidabilità fiscale
esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> 70.000 euro annui, relativamente all'IVA da modello IVA 2027 per l'anno 2026 e IVA TR primi 3 trimestri dell'anno 2027; 50.000 euro annui, relativamente alle imposte da modelli Redditi e IRAP 2026 per il periodo d'imposta 2025. 	almeno pari a 9: <ul style="list-style-type: none"> per il 2025; quale media semplice dei livelli di affidabilità 2024 e 2025.
esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA da modello IVA 2027 per l'anno 2026 e IVA TR primi 3 trimestri dell'anno 2027 di importo non superiore a 70.000 euro annui.	almeno pari a 9: <ul style="list-style-type: none"> per il 2025; quale media semplice dei livelli di affidabilità 2024 e 2025.
esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> 50.000 euro annui, relativamente all'IVA da modello IVA 2027 per l'anno 2026 e IVA TR primi 3 trimestri dell'anno 2027; 20.000 euro annui, relativamente alle imposte da modelli Redditi e IRAP 2026 per il periodo d'imposta 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> compreso tra 8 e 9 per il 2025; almeno pari a 8,5 quale media semplice dei livelli di affidabilità 2024 e 2025.
esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA da modello IVA 2027 per l'anno 2026 e IVA TR primi 3 trimestri dell'anno 2027 di importo non superiore a 50.000 euro annui.	<ul style="list-style-type: none"> compreso tra 8 e 9 per il 2025; almeno pari a 8,5 quale media semplice dei livelli di affidabilità 2024 e 2025.
esclusione dalla disciplina delle società non operative relativamente ai modelli Redditi 2026 per il periodo d'imposta 2025.	almeno pari a 9: <ul style="list-style-type: none"> per il 2025; quale media semplice dei livelli di affidabilità 2024 e 2025.
esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici relativamente al periodo di imposta 2025.	<ul style="list-style-type: none"> almeno pari a 8,5 per il 2025; almeno pari a 9 quale media semplice dei livelli di affidabilità 2024 e 2025.
anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo relativamente al periodo di imposta 2025.	almeno pari a 8 per il 2025.
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo relativamente al periodo di imposta 2025.	almeno pari a 9: <ul style="list-style-type: none"> per il 2025; quale media semplice dei livelli di affidabilità 2024 e 2025.

Manuela Conci – Studio Bortolotti Conci

